

REGOLAMENTO (CE) N. 2336/95 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1995

che deroga, per quanto riguarda l'obbligo della messa a riposo di terreni per la campagna 1996/1997, al regolamento (CEE) n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽²⁾, per poter fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del regime generale i produttori devono ritirare dalla produzione agricola una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che questa percentuale dovrebbe essere riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

considerando che, in seguito all'introduzione di tale regime, il mercato dei cereali ha ritrovato un certo equilibrio, essendo calata la produzione e cresciuto il consumo interno; che questa situazione, cui si è aggiunta una congiuntura favorevole sul mercato mondiale, ha permesso di ridurre notevolmente le scorte d'intervento di cereali;

considerando che da un bilancio preventivo 1995/1996 risulta che l'obiettivo dell'equilibrio tra scambi interni ed esterni può essere mantenuto pur aumentando la produzione comunitaria grazie alla rimessa a coltura di un certo

quantitativo di terreni messi a riposo; che pertanto al fine di realizzare tale obiettivo in modo efficace, è opportuno fissare temporaneamente le due percentuali di messa a riposo delle terre con inizio non oltre il 15 gennaio 1996 per la campagna 1996/1997 a un livello inferiore a quello derivante dalle disposizioni in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'obbligo di messa a riposo dei terreni abbinata a rotazione è fissato, per la campagna 1996/1997, al 10 %.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'obbligo di messa a riposo delle terre per ogni forma di messa a riposo diverso da quello abbinato alla rotazione è fissato, per la campagna 1996/1997 al 10 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla messa a riposo dei terreni unicamente per la campagna 1996/1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ Parere formulato il 22 settembre 1995 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/95 (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 1).